REGOLAMENTO (CE) N. 3582/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92, in particolare per quanto concerne il finanziamento della Comunità, il programma di cui all'articolo 2 di detto regolamento, la ricevibilità delle domande e la procedura di accettazione delle misure proposte;

considerando che il disposto del presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 (2) e (CEE) n. 2082/92 (3), relativi rispettivamente alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e alle attestazioni di specificità di questi prodotti;

considerando che occorre prevedere misure di controllo e sanzioni adeguate, per garantire l'osservanza degli obblighi dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità finanzia le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2073/92, in appresso denominate « le misure ».

2. Le misure devono essere realizzate entro dodici mesi a partire dal termine iniziale di efficacia del contratto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

3. Le spese generali del contraente, comprese quelle amministrative, sono assunte a carico entro il limite massimo del 2 % delle spese complessive ammissibili, ma comunque non oltre i 10 000 ECU, a condizione che siano indicate nella proposta di cui agli articoli 3 e 4. Il contraente può chiedere l'applicazione del massimale di 10 000 ECU una sola volta anche se conclude vari contratti. Se l'importo complessivo delle spese generali supera 2 000 ECU è necessario fornire una giustificazione completa di tali spese.

Le spese connesse con gli studi occorrenti per la preparazione delle misure non beneficiano del contributo finanziario della Comunità.

4. Il termine d'esecuzione di cui al paragrafo 2 può essere prorogato, qualora il contraente presenti domanda in tal senso all'organismo competente almeno tre mesi prima della data di scadenza, fornendo la prova di non poter rispettare il termine inizialmente previsto per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà. La proroga non può essere superiore a tre mesi ed è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2073/92 contiene, fra l'altro, i seguenti elementi informativi:

a) l'indicazione di una o più misure prescelte, tra quelle menzionate all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2073/92,

b) l'indicazione di uno o più temi oggetto delle misure prescelte,

c) la ripartizione, tra le singole misure prescelte, dell'importo disponibile per il finanziamento delle misure prescelte,

d) il calendario d'applicazione degli articoli 3, 4 e 5.

Il programma è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

Articolo 3

1. Le misure sono proposte da persone fisiche o giuridiche le quali:

— posseggono le qualifiche necessarie per la loro esecuzione,

— possono garantire che i lavori verranno portati correttamente a termine.

2. Le misure devono:

— inserirsi nel programma di cui all'articolo 2;

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.
(2) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

— utilizzare i supporti pubblicitari più idonei a garantire la massima efficacia all'azione intrapresa ;

— tener conto delle condizioni specifiche che caratterizzano la commercializzazione e il consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità ;

— rivestire carattere generico e non essere orientate in funzione di marchi o ditte particolari ;

— promuovere prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza indicarne né il paese né la regione d'origine ; quest'ultima condizione non impedisce tuttavia che possa essere citata la denominazione tradizionale del prodotto anche nel caso in cui si richiami ad una località, ad una regione o ad un paese determinato della Comunità, ferma restando la normativa riguardante le denominazioni d'origine e l'attestazione di specificità ;

— menzionare il finanziamento della Comunità alle misure stesse.

Articolo 4

1. Gli interessati devono avere il domicilio o la sede sociale in uno Stato membro.

2. La domanda di finanziamento comunitario è presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui l'interessato ha il domicilio o la sede sociale.

Qualora le misure proposte debbano essere eseguite, integralmente o parzialmente, nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova il domicilio o la sede sociale dell'interessato, quest'ultimo trasmette copia della sua domanda agli organismi competenti dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri in questione.

L'elenco degli organismi competenti è riprodotto in allegato.

3. La domanda indica quanto segue :

a) il nome e indirizzo dell'interessato ;

b) tutti i dati relativi alle misure proposte, con descrizione e motivazione dettagliate e con l'indicazione dei termini d'esecuzione e dei risultati previsti ;

c) un riassunto della proposta, contenente i principali elementi di quest'ultima ;

d) il prezzo offerto per ogni misura, al netto da tasse, espresso in ECU, ripartito per singola voce e con indicazioni del corrispondente piano di finanziamento ;

e) se del caso, gli studi su cui si fonda la misura proposta ;

f) l'ultimo rapporto d'attività disponibile e, se del caso, lo statuto e/o il regolamento interno dell'interessato.

4. La domanda è valida soltanto se è corredata dall'impegno scritto relativo a quanto segue :

a) osservare le norme del contratto tipo e i criteri di gestione elaborati dalla Commissione e messi a disposizione dell'interessato da parte dell'organismo competente ;

b) far eseguire, a spese dell'interessato, su richiesta eventuale della Commissione o dell'organismo competente presso il quale la domanda è stata presentata, uno studio valutativo sulle misure eseguite ;

c) non essere destinatario di altri aiuti comunitari a sostegno delle misure che beneficiano del finanziamento della Comunità in virtù del presente regolamento.

Articolo 5

1. L'organismo competente forma un elenco di tutte le domande di finanziamenti pervenutegli nel termine fissato nel programma di cui all'articolo 2 e lo trasmette alla Commissione entro il termine stabilito nel programma stesso, corredato di un parere motivato per ciascuna domanda.

2. Previo esame da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione decide quanto prima in merito alle domande da esaminare.

3. Può essere data preferenza alle domande seguenti :

a) domande relative a misure eseguite in più Stati membri e/o

b) domande corredate di un'analisi che premetta di valutare il rapporto costo/risultati per ciascuna delle misure proposte.

Articolo 6

1. Non appena la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è notificata allo Stato membro, l'organismo competente informa ogni interessato sull'esito della sua domanda.

2. Entro un mese dalla notificazione della decisione allo Stato membro, gli organismi competenti concludono con gli interessati i contratti relativi alle misure accettate.

Detti organismi utilizzano a tal fine il contratto tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

3. Il contratto ha effetto soltanto dopo che sia stata costituita in favore dell'organismo competente, a garanzia della corretta esecuzione del contratto stesso, una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento della Comunità.
Se la prova della costituzione della cauzione non perviene

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

all'organismo competente entro due settimane dalla conclusione del contratto, quest'ultimo diventa privo d'oggetto e non produce effetti.

4. La cauzione è costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1].

L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento è l'esecuzione entro i termini previsti delle misure accettate che formano oggetto del contratto di cui al paragrafo 2.

5. In caso di inadempimento dell'obbligazione principale di cui al paragrafo 4 o in caso di grave inosservanza di altri obblighi, il contratto può essere risolto. In questo caso, l'interessato viene escluso dal beneficio del finanziamento della Comunità previsto dal presente regolamento per un periodo di due anni dalla data di risoluzione del contratto.

Articolo 7

1. A decorrere dalla data alla quale il contratto acquista efficacia, l'interessato può presentare una sola volta domanda d'acconto.

L'acconto non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento della Comunità.

Il versamento dell'acconto è subordinato al deposito, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 110 % dell'acconto stesso, costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I pagamenti sono effettuati sulla base di fatture trimestrali, corredate dei necessari documenti giustificativi e di una relazione interinale sull'esecuzione del contratto.

3. La domanda di saldo è presentata all'organismo competente al più tardi prima della fine del quarto mese successivo alla data di ultimazione delle misure previste nel contratto. Essa è corredata dei seguenti documenti :

— documenti giustificativi,
— prospetto riepilogativo delle realizzazioni,
— rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, accertabili alla data di stesura del rapporto stesso, e della loro possibile utilizzazione.

Salvo caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo medesimo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al paragrafo 3.

In caso d'inadempimento dell'obbligazione principale di cui all'articolo 6, paragarafo 4, secondo comma, non viene versato alcun importo, salvo caso di forza maggiore.

In caso d'inadempienza di altre obbligazioni, il saldo viene ridotto proporzianalmente alla gravità dell'irregolarità constatata.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata al momento del versamento del saldo conformemente al paragrafo 4.

Tuttavia :

a) se il saldo viene ridotto in applicazione del paragrafo 4, terzo comma, e se l'ammontare cumulato dell'acconto e dei pagamenti di cui al paragrafo 2 supera l'importo definitivo del contributo finanziario della Comunità, viene incamerata una quota della cauzione pari all'importo versato in eccedenza ;

b) in caso d'inosservanza del termine per la presentazione della domanda di saldo, la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla riduzione del saldo previsto al paragrafo 3, secondo comma.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti dal presente articolo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Esso può tuttavia differire i versamenti, ove occorrano ulteriori verifiche.

7. L'organismo competente trasmette alla Commissione i rapporti valutativi di cui al paragrafo 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui ha ricevuto la documentazione citata allo stesso paragrafo 3.

8. Il tasso di conversione agricolo da applicare è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [2].

Articolo 8

1. Gli organismi competenti adottano i provvedimenti necessari per verificare :

— l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi prodotti,
— l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuati,

in particolare mediante controlli tecnici, amministativi e contabili presso i contraenti e i loro eventuali consociati.

Salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio [3], gli organismi competenti comunicano quanto prima alla Commissione, per iscritto, ogni irregolarità accertata.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, se il contraente realizza le misure in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organismo contraente competente, gli organismi competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

[2] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[3] GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

3. La Commissione può seguire l'esecuzione delle misure organizzando riunioni di esperti e procedendo a verifiche in loco.

Articolo 9

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi di cui trattasi, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo di tempo trascorso tra il pagamento e la restituzione.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le operazioni da esso effettuate in ECU, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di 3 punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

Stati membri	Organismi competenti
Belgio	Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw (BDBL) Trierstraat 82 B-1040 Brussel
Danimarca	EF-Direktoratet Nyrupsgade 26 DK-1602 København V
Germania	Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt-am-Main Postfach 18 01 07 D-60082 Frankfurt-am-Main
Grecia	Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP) 241 Acharnon Street 104-46 Athens (Greece)
Francia	Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15
Irlanda	Department of Agriculture and Food Milk Policy Division Floor 1 East Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2
Italia	Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81 I-00198 Roma
Lussemburog	Administration des services techniques de l'agriculture 16, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Paesi Bassi	Produktschap voor Zuivel, Sir Winston Churchilllaan 275 NL-2288 EA Rijswijk (ZH)
Regno-Unito	Intervention Board Executive Agency Livestock Products Division Fountain House 2 Queen's Walk GB-Reading, Berks RG1 7QW

Stati membri	Organismi competenti
Spagna	Secretaría General de Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel 1 E-28014 Madrid
Portogallo	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2º P-1000 Lisboa